



Messaggio municipale 03/2017

Regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile

Signora Presidente e Consiglieri comunali,

il Regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile, attualmente in vigore, è stato approvato il 17 ottobre 2005.

Nel corso degli anni, vi sono state alcune modifiche puntuali, ultima delle quali la modifica di alcuni articoli concernente il diritto, per ogni unità di abbonamento, a un quantitativo di acqua di base.

Quest'ultima modifica è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 4 luglio 2016, ratificata dalla Sezione degli enti locali il 14 settembre 2016.

Nuovo Regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile

In sede di ratifica da parte della Sezione enti locali, considerato che l'attuale Regolamento nel suo complesso non è allestito secondo il modello cantonale, è stato richiesto che entro 6 mesi sia licenziato un messaggio municipale per l'approvazione di un nuovo Regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile, allestito conformemente al modello dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico.

Nel frattempo, le modifiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 4 luglio 2016, sono approvate in via transitoria.

Principali scostamenti rispetto al precedente Regolamento

Il modello base cantonale, già utilizzato per l'allestimento del Regolamento approvato nell'anno 2005, non si discosta molto dai dispositi attualmente in vigore, se non per alcune tematiche prettamente tecniche.

Modifiche principali:

Art. 25 – Proprietà dell'allacciamento e dorsale

Rispetto al precedente Regolamento, viene specificato che l'allacciamento e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda, nonostante i costi di realizzazione siano a carico del titolare dell'allacciamento (art. 68). Alla stessa stregua, viene considerata di proprietà dell'azienda la dorsale, cioè quella parte di condotta di allacciamento che serve più stabili.

Ciò garantirà all'Azienda di poter avere accesso incondizionato a queste infrastrutture, senza la necessità di chiedere permessi o dare facoltà al privato di far nascere contenziosi che potrebbero ostacolare lo svolgimento di lavori di risanamento o potenziamento.

Art. 72 – Costi della dorsale

Viene specificato che, qualora fosse necessario sostituire la dorsale, il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione. Con questo articolo si permette di evitare contenziosi in caso di rifacimento di una dorsale, qualora un proprietario avesse già contribuito alla sua realizzazione e fosse chiamato a contribuire nuovamente per un potenziamento che a lui, di fatto, non serve.

Capitolo 10 – Costi di allacciamento

Art. 67 – Limiti minimi e massimi

Rispetto al precedente regolamento, è inserita una forchetta per stabilire le tasse di allacciamento.

Quale tassa minima sono stati mantenuti gli importi attuali; per gli importi massimi, è stata calcolata una maggiorazione del 10% circa.

Capitolo 11 – Tasse

Art. 73 – Tassa di utilizzazione

Tabella A – Tassa base annua

Non vi sono modifiche sulle forchette di tariffe.

Tabella B – Tassa sul consumo

L'importo minimo, per acqua potabile e industriale all'utenza è stato diminuito da fr. 1.00 a fr. 0.80 al m³, così come era emerso nella discussione del MM 13/2016 e su invito della Sezione enti locali.

Tabella C – Tassa consumo a forfait

Rispetto al precedente regolamento, è inserita una forchetta per stabilire le tasse forfettarie. Quale tassa minima sono stati mantenuti gli importi attuali; per gli importi massimi, è stata calcolata una maggiorazione del 10% circa.

Tabella D – Tassa di noleggio contatori

Rispetto al precedente regolamento, è inserita una forchetta per stabilire le tasse di nolo dei contatori. Quale tassa minima sono stati mantenuti gli importi attuali; per gli importi massimi, è stata calcolata una maggiorazione del 10% circa.

Le tasse di cui sopra saranno definite, anno per anno, dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti.

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

1. È approvato il Regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile.
2. È abrogato il Regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile, approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2005.
3. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
Marco Bertoli
IL SEGRETARIO
Moreno Mocettini



Allegati:


- a) Regolamento azienda acqua potabile – versione attualmente in vigore
- b) Regolamento azienda acqua potabile – nuova versione

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Caccia Natascia

COMUNE DI CADENAZZO



Regolamento dell'azienda comunale acqua potabile

I – Norme generali

Art. 1

Fornitura d'acqua nel Comune

L'azienda comunale dell'acqua potabile di Cadenazzo (denominata in seguito: Azienda) provvede alla fornitura di acqua potabile, con diritto di privativa, per uso pubblico e privato nel suo comprensorio di distribuzione secondo le norme della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 e del presente regolamento. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili.

- 1a) Organi dell'Azienda sono:
 - a) Il Consiglio Comunale
 - b) Il Municipio
- 1b) Il Consiglio Comunale adotta il preventivo per le spese d'esercizio e le spese straordinarie, approva il consuntivo, stabilisce gli onorari degli impiegati, adotta il regolamento dell'Azienda.
- 1c) L'Azienda è amministrata dal Municipio separatamente dagli altri rami della gestione comunale. La Commissione della gestione del Consiglio Comunale funge da Organo di controllo. L'Azienda nomina un sorvegliante, ev. un supplente e ne approva il capitolato d'oneri.
- 1d) Per la gestione tecnica l'Azienda nomina un sorvegliante e un supplente e definisce il capitolato d'oneri.

Art. 2

Fornitura d'acqua fuori Comune

Se la capacità degli impianti lo consente, l'Azienda può fornire acqua anche fuori dalla giurisdizione comunale, in questo caso saranno adottate le misure idonee ad evitare inconvenienti per la rete dell'Azienda. L'Azienda può pure stipulare convenzioni di natura speciale per la fornitura d'acqua a enti pubblici fuori dalla giurisdizione comunale, mantenendo le tariffe fissate nel presente regolamento.

Art. 3

Priorità

La fornitura per uso domestico ha la precedenza su qualsiasi altra. L'Azienda può rifiutare le forniture di acqua per altri usi quando ciò pregiudicasse il regolare servizio di distribuzione.

Art. 4

Modo di erogazione

L'acqua viene erogata nei seguenti modi:

- a) a deflusso illimitato, cioè a discrezione:
per i servizi pubblici del Comune mediante gli idranti da servire per casi d'incendio e per altri usi;
- b) a deflusso continuo, per fontane pubbliche;
- c) a deflusso intermittente, misurato dal contatore, per gli usi domestici, agricoli, industriali e per gli stabili comunali.

Art. 5

Uso dell'acqua

L'utente ha il diritto di utilizzare l'acqua esclusivamente per gli usi per i quali è abbonato. All'utente che utilizza l'acqua per gli altri scopi, senza darne avviso all'Azienda, o commette altri abusi, sarà ridotta l'erogazione, riservata l'azione civile per danni ed eventualmente quella penale a giudizio del Municipio.

Art. 6

Interruzione della distribuzione

La limitazione del consumo come pure l'eventuale sospensione del servizio, dipendente da servizio di manutenzione, da modifica degli impianti, da casi di forza maggiore, non danno diritto all'abbonato di pretendere indennizzo.

L'abbonato avrà diritto unicamente a una riduzione proporzionale della tassa minima, escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti. Le interruzioni della fornitura per lavori di manutenzione o di allacciamento sono preavvisate agli utenti.

Art. 7

Diritto di sorveglianza

L'abbonato consente agli incaricati dell'Azienda il libero accesso ai locali dove si trovano gli impianti dell'Azienda, allo scopo di controllare il funzionamento degli stessi e verificare se gli abbonamenti sono consoni al presente regolamento.

II – Rete di distribuzione e allacciamenti

Art. 8

Rete di distribuzione

La rete di distribuzione è costituita da condotte, posate di regola su proprietà pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essa collegate.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dell'Azienda, che ne è l'unica proprietaria.

Art. 9

Fornitura e qualità dell'acqua

In linea generale l'acqua viene fornita in modo permanente ed alla normale pressione della rete. L'Azienda non si assume responsabilità quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.

L'Azienda è competente nello stabilire, d'intesa con il Laboratorio cantonale, se l'acqua deve subire un trattamento chimico.

Art. 10

Allacciamento

Per ogni proprietà che si intende allacciare all'acquedotto, è eseguita una diramazione partente dalla condotta principale fino al contatore.

Di regola è concesso un solo allacciamento per ogni proprietà.

In casi speciali e giustificati possono essere concesse altre diramazioni. Per ogni allacciamento, come pure per il potenziamento di allacciamenti già esistenti, è richiesta una tassa.

Art. 11

Richiesta di allacciamento

Ogni richiesta di allacciamento, accompagnata dalla relativa planimetria e dal relativo formulario "richiesta di allacciamento" deve essere presentata per iscritto dal proprietario.

Art. 12

Estensione della rete fuori della zona urbanizzata

Per tutte le zone all'esterno della zona urbanizzata non sussiste alcun obbligo di fornitura da parte dell'Azienda.

È data facoltà al Municipio di concedere l'estensione della rete ma a determinate condizioni da stabilire mediante convenzione, mantenendo le tariffe fissate nel presente regolamento.

Art. 13

Esecuzione degli allacciamenti

- 1) La condotta di allacciamento dalla rete comunale fino e compreso il contatore dovrà essere posata da un installatore autorizzato dall'Azienda a spese dell'interessato.
- 2) L'allacciamento alla tubazione principale, la posa dell'organo di chiusura su suolo pubblico in confine con la proprietà privata, o come alle condizioni di cui l'art. 9 e la posa del collare di presa, dovranno essere eseguiti da un installatore autorizzato dall'Azienda a spese dell'abbonato.
Il diametro degli allacciamenti viene stabilito dall'Azienda in base alle possibilità della rete di distribuzione ed al reale fabbisogno dell'utente interessato.
- 3) Per ogni proprietà privata si deve eseguire una diramazione separata dalla condotta principale fino al contatore. Immediatamente dopo (se possibile su suolo pubblico in confine con la proprietà privata) o appena sopra il punto di allacciamento deve essere posato un organo di chiusura del tipo carrozzabile, il quale dev'essere accessibile in ogni momento ed azionabile da sopra il terreno. Qualora quest'ultima condizione non potesse venire soddisfatta, l'organo di chiusura accessibile e azionabile verrà posato sulla condotta in modo che possano essere garantiti l'accesso e l'azionamento. L'entrata della diramazione nello stabile dovrà essere eseguita in luogo di facile accesso, asciutto, protetto dal gelo e sgombero da qualsiasi incaglio, ed in conformità alle disposizioni che saranno date dall'Azienda al momento della concessione.
Nessuna diramazione sarà concessa prima della stazione di controllo. La stazione di controllo è composta da un rubinetto di arresto, da un contatore e da una valvola di ritenuta.
- 4) All'abbonato incombono anche le opere di sterro (scavo e riempimento) e le opere necessarie a garantire al contatore un'ubicazione protetta dal gelo, dall'umidità, libera da ostacoli che ne impediscono la lettura e, in ogni caso, di facile accesso.
- 5) L'allacciamento così realizzato, contatore escluso, è di proprietà dell'interessato.
- 6) Requisiti inerenti le opere di sterro:
 - a) lo scavo dovrà avere una profondità minima di cm 80 e una larghezza minima di cm 60.
 - b) il riempimento dello scavo potrà avvenire solo a posa ultimata della tubazione di allacciamento e dopo la prova di tenuta eseguita dall'Azienda.
 - c) per le opere che comportano una manomissione dell'area pubblica devono essere ossequiate le disposizioni all'uopo emanate.
- 7) Per i casi in cui l'allacciamento comporta l'attraversamento di proprietà di terzi, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione in cui dimostri di aver acquisito tale diritto.
- 8) Se, per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da precludere entro breve scadenza l'efficienza del condotto, l'Azienda ne imporrà la sostituzione e le spese relative saranno a completo carico dell'utente.
- 9) A lavori ultimati, dovrà essere presentato un piano di rilievo allestito dalla ditta autorizzata ad eseguire gli allacciamenti secondo il presente regolamento; costi a carico del proprietario del fondo.

Art. 14

Allacciamento temporaneo

Allacciamenti per uso temporaneo, come pure per i cantieri edili o altre attività, devono essere preventivamente richiesti all'Azienda.

Art. 15

Modifica diramazioni private

Se in seguito al rifacimento della rete comunale, alla sostituzione o al potenziamento di vecchie tubazioni comunali, oppure ad altre modifiche della rete comunale ritenute opportune dall'Azienda, occorra modificare l'allacciamento alla tubazione comunale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per tutto il lavoro occorrente a dette modifiche, limitatamente alla parte situata su territorio comunale, viene sopportata dall'Azienda.

I lavori che cadono su terreno privato sono ad esclusivo carico del proprietario.

- 1) L'allacciamento che deve essere rifatto se non è munito dell'organo di chiusura dovrà essere uniformato alla prescrizione dell'art. 12.
La spesa per tale operazione (fornitura e posa dell'organo di chiusura del tipo carrozzabile) sarà messa a completo carico dell'abbonato.
- 2) L'Azienda può obbligare al rifacimento di condotte private, dove lo ritenesse necessario, alle condizioni del presente articolo.
- 3) L'Azienda non consente l'allacciamento alla condotta comunale di vecchie diramazioni ritenute difettose.
Nel caso che utenti si rifiutassero di sostituire una condotta privata non più ritenuta idonea, l'Azienda sospenderà l'erogazione di acqua in quella condotta.

Art. 16

Diritto di sorveglianza

Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di accedere liberamente alla proprietà privata nella quale esiste un impianto di acqua potabile allo scopo di controllarne il funzionamento, il contatore, e di verificare se gli abbonati sono in consonanza col presente regolamento.

Art. 17

Manutenzione degli allacciamenti

- 1) La manutenzione degli allacciamenti è a carico dei relativi proprietari.
- 2) In caso di rotture l'abbonato dovrà avvertire immediatamente l'Azienda e approntare le opere di scavo: per suo comprovato ritardo, la perdita sarà valutata e fatturata al proprietario.
- 3) Nel caso di perdite dopo il contatore non dovute a negligenza dell'utente, il consumo verrà fatturato sulla base media dei tre anni precedenti. L'eccedenza a tale consumo sarà fatturata a metà prezzo.
- 4) È in ogni caso proibito all'abbonato e agli installatori di manomettere tubazioni o impianti precedenti il contatore.
- 5) Inconvenienti e danni subiti dagli allacciamenti e dalle installazioni a causa delle condizioni meteorologiche (come gelo, ecc.) non sono riconosciuti dall'Azienda.
La stessa fatturerà al proprietario le relative spese di riparazione o di sostituzione degli apparecchi avariati.
- 6) La manutenzione degli organi di chiusura di proprietà del privato ma posati su suolo pubblico sono a carico dell'Azienda. La sostituzione dovuta al normale deperimento sarà messa a carico dell'abbonato.

Art. 18

Messa fuori esercizio

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, l'Azienda provvede alla separazione della tubazione dalla condotta principale di distribuzione a spese del proprietario, a meno che la riutilizzazione avvenga entro il termine di dodici (12) mesi.

Art. 19

Adduzioni private

La costruzione e l'esercizio di adduzioni private di captazioni d'acqua per uso potabile, sono concesse in deroga al diritto di privativa dell'Azienda nella fornitura d'acqua potabile, alle seguenti condizioni:

- a) che sia provato il fabbisogno di un forte consumo d'acqua di cui l'Azienda non può disporre;
- b) che vengano presentati i progetti di costruzione della captazione, accompagnati da una relazione tecnica;
- c) che la potabilità dell'acqua sia comprovata dal certificato di analisi del Laboratorio cantonale;
- d) che la captazione venga ratificata dalle istanze cantonali in base alla relativa zona di protezione.

Art. 20

Riscatto di condotte private

L'Azienda può riscattare:

- a) concessione d'acqua a favore di privati;
- b) condotte d'acqua potabile a suo tempo posate a cura ed a spese di privati.

Art. 21

Idranti

L'Azienda provvede alla posa di idranti, i quali unitamente agli impianti che li alimentano, devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazioni.

I punti di rifornimento devono essere accessibili in ogni momento.

In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione del servizio antincendio.

L'Azienda assume il controllo, il potenziamento e la manutenzione degli idranti.

Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche.

III – Installazioni interni e apparecchi

Art. 22

Installazioni interne

L'installazione interna ha inizio dal contatore ed è attuata per cura e a spesa dell'abbonato.

Deve essere eseguita da installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'Azienda ed alle "Direttive per l'esecuzione di impianti d'acqua" edite dalla Società svizzera per l'industria del gas e delle acque (SSIGA).

Dopo il contatore deve essere posta una valvola di ritenuta. L'abbonato è tenuto a riparare immediatamente le perdite d'acqua che si verificassero sulla propria diramazione dopo il contatore.

In caso di rifiuto o di comprovato ritardo, l'acqua è ridotta fino a riparazione avvenuta.

Art. 23

Lavoro senza concessione

Chiunque sprovvisto di regolare concessione, è punito dal Municipio secondo i dispositivi della LOC.

Inoltre è chiamata a risarcire eventuali danni.

Art. 24

Trattamento dell'acqua

La posa di apparecchi per il trattamento dell'acqua destinata ad impianti termici (riscaldamento, bollitori, ecc.) avviene a spese dell'abbonato; gli apparecchi devono essere approvati dal Laboratorio Cantonale al quale vanno inoltrate le notifiche di posa.

Art. 25

Limitazione o sospensione fornitura acqua per siccità

L'Azienda potrà sospendere o limitare a suo esclusivo giudizio, in caso di straordinaria siccità o se l'acqua non bastasse agli usi domestici e pubblici, la fornitura dell'acqua per i seguenti usi secondari: riempimento delle piscine, innaffiamento dei giardini, orti, ecc., acqua per usi industriali, agricoli, commerciali e ciò senza che l'utente abbia diritto ad alcun risarcimento.

IV – Diritti e doveri degli utenti

Art. 26

Forniture speciali

Entro i limiti del presente Regolamento l'Azienda può fornire acqua a condizioni speciali quando esigenze particolari lo esigano.

Art. 27

Responsabilità dell'abbonato

L'abbonato deve notificare immediatamente all'Azienda ogni avaria, disfunzione o anomalia che dovesse verificarsi alla condotta o dall'attacco dell'allacciamento fino al contatore.

Di conseguenza è fatto obbligo all'utente di adottare tutte le misure atte a garantire l'integrità della diramazione e del contatore.

Le rotture di tubazione della diramazione e della saracinesca, siano esse per negligenza o per casi fortuiti, non danno diritto alla riduzione della tassa.

Art. 28

Prelievo abusivo

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.

È tassativamente vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore.

Art. 29

Norme di protezione

Ogni proprietario di fondi o di immobili, come pure ogni utente, sono tenuti a collaborare nel proteggere l'uso dell'acqua potabile da ogni insudiciamento e ad evitare ogni tipo di spreco.

È vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile (anche privata) ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazioni e di inquinamento della stessa.

Sono severamente vietati i depositi di rifiuti di qualsiasi natura in superficie e sotterranei, che possono causare inquinamenti dell'acqua potabile e degli impianti di erogazione.

I rifiuti citati devono essere eliminati in base alle norme federali, cantonali e comunali vigenti.

V – Modalità e strumenti di misura

Art. 30

Mezzi di misura

Il consumo di acqua è accertato mediante contatore. Lo stesso è fornito dall'Azienda che ne è l'unica proprietaria. Essa ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.

Le spese di riparazione se provocate da cattivo uso da parte dell'abbonato (contatori scoperti durante l'inverno, gelo, ecc.) vengono fatturate al proprietario dell'allacciamento.

Art. 31

Ubicazione del contatore

Il contatore dovrà essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento. La posizione del contatore dovrà essere tale da permettere la lettura in ogni momento senza difficoltà.

Art. 32

Camera di controllo

Per terreni agricoli senza fabbricato, è richiesta la costruzione di una camera per il contatore all'inizio della proprietà, subito dopo l'allacciamento, l'ubicazione verrà concordata tra l'Azienda e l'utente.

La stessa realizzata in muratura dalle dimensioni di ml 0.70 x 0.80 (la profondità sarà stabilita volta per volta) dovrà essere munita da un coperchio di facile apertura.

La spesa per la realizzazione è a carico dell'abbonato.

Art. 33

Verifica del contatore

La verifica del contatore è eseguita dall'Azienda ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di contestazione o di dubbio sul funzionamento, l'abbonato può chiederne la verifica. Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro limiti del 5 % (cinque per cento).

Se il funzionamento del contatore risulta esatto, le spese di verifica vengono accollate all'abbonato reclamante.

In caso di difetto le spese restano all'Azienda. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, il consumo è di regola stabilito nella stessa misura di quello corrispondente alla media dei tre anni precedenti.

Art. 34

Piombature e tubazioni esistenti

Tutti i contatori devono essere piombati dall'Azienda con la tubazione d'entrata della condotta principale. Tutte le tubazioni che non fanno parte della condotta di allacciamento (vecchi attacchi, ecc.) vanno notificati all'Azienda tempestivamente onde la stessa possa procedere alla piombatura. Le tubazioni che saranno scoperte non in regola con la tassa di allacciamento e abbonamento, traggono seco la multa del Municipio, secondo i disposti della LOC.

Art. 35

Contatori supplementari

Se l'utente desidera posare dei contatori supplementari ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione.

Le prescrizioni tecniche devono comunque essere osservate.

Determinante per la misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore fornito dall'Azienda.

VI – Norme speciali che disciplinano la costruzione e l'uso delle piscine pubbliche e private

Art. 36 Progetto

La richiesta di costruzione di piscine va presentata con l'apposita domanda di licenza di costruzione al Municipio.

È ritenuta piscina qualsiasi vasca, fissa o smontabile, il cui volume supera i 10 mc.

Ogni richiedente deve presentare all'Azienda, una copia del progetto approvato della piscina con indicato in particolare:

- a) la capienza prevista
- b) le dimensioni dell'attacco
- c) la provenienza dell'acqua per il rifornimento
- d) il tipo di filtro
- e) il tipo di scarico

Art. 37 Filtro

Non sono più autorizzate piscine senza filtro della capienza di oltre cinque metri cubi. Le piscine preesistenti, se non provviste, devono essere messe in regola con il presente regolamento entro 12 mesi dalla notifica da parte dell'Azienda.

Art. 38 Erogazione dell'acqua

Sull'uso dell'acqua ha la precedenza quella utilizzata a scopo domestico. Le piscine vanno riempite non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 05.00.

L'Azienda si riserva di poter allestire un piano di dettaglio con l'orario e i giorni di riempimento fissato per ogni singolo proprietario.

Per piscine di oltre 25 mc l'Azienda si riserva di protrarre la fase di riempimento nel lasso di più giorni.

Art. 39 Condizioni specifiche

L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure assoggettarla a condizioni speciali, mantenendo comunque le tariffe fissate nel presente regolamento.

Gli impianti devono essere eseguiti in conformità alle direttive sull'esecuzione di installazioni per l'acqua potabile edite dalla Società svizzera per l'industria del gas e delle acque (SSIGA), integrate alle seguenti prescrizioni:

- a) prima del contatore sarà installato un rubinetto principale e dopo il contatore una valvola di ritenuta ed un rubinetto di scarico (nel punto più basso dell'impianto), ed eventualmente una valvola di riduzione di pressione;
- b) per il collocamento del contatore si sceglierà, di comune accordo con l'Azienda e l'abbonato, un posto di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo.

VII – Abbonamenti

Art. 40 Inizio di abbonamento

Ogni allacciamento trae seco l'inizio di un abbonamento.

L'abbonato è il proprietario del fondo, oppure è colui con il quale l'Azienda ha stipulato l'abbonamento. Il locatario, l'affittuario o l'usufruttuario sono solidalmente responsabili con il proprietario del fondo nei confronti dell'Azienda. L'utente è colui che usufruisce durevolmente dei servizi dell'Azienda.

Art. 41

Allestimento dell'abbonamento

Per ogni proprietà a cui è concesso l'uso dell'acqua il proprietario stipulerà con l'Azienda un contratto di abbonamento in base alla norme del presente regolamento.

Art. 42

Durata e disdetta abbonamento

L'abbonamento dura sino alla fine dell'anno civile in cui è stato stipulato e si ritiene rinnovato di semestre in semestre se da una delle parti non è data disdetta per lettera raccomandata entro il 1° (primo) giugno o il 1° (primo) dicembre di ogni anno.

Art. 43

Ripristino abbonamento

Qualora il proprietario ripristinasse l'abbonamento è tenuto al pagamento delle opere di ripristino.

Art. 44

Cambiamento di proprietario

I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto all'Azienda a cura del vecchio proprietario. Sino al momento della notifica il vecchio proprietario risponde per il pagamento delle tasse arretrate.

Art. 45

Notifiche cambiamento impianto

L'abbonato è tenuto ad informare per iscritto l'Azienda ad ogni modifica dei propri stabili e relativi impianti onde permette l'adeguamento delle tasse. In caso di mancata notifica l'Azienda ha il diritto di riscuotere le tasse arretrate, dovute a contare dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione. Le diminuzioni non vengono notificate.

Art. 46

abrogato

VIII – Fatturazione e pagamento tasse

Art. 47

Tassa di allacciamento

Le tasse di allacciamento vanno pagate prima della messa in esercizio dell'allacciamento (posa del contatore).

Art. 48

Tasse di abbonamento e di consumo

Le tasse di abbonamento e di consumo sono di competenza del proprietario dello stabile o del fondo. Le stesse sono fatturate una volta l'anno, salvo per i grossi utenti ai quali è richiesto il versamento di un acconto. Per edifici condominiali l'Amministratore è l'unico responsabile nei confronti dell'Azienda.

Art. 49

Procedura d'incasso

In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla fattura, sarà spedita una diffida con l'invito al pagamento entro 30 giorni.

Trascorso infruttuoso tale termine l'incasso avverrà per via esecutiva, maggiorato degli interessi e delle spese, riservandosi l'Azienda di ridurre la fornitura dell'acqua senza che l'utente abbia diritto a risarcimento alcuno.

Art. 50

Foro competente

In caso di vertenza il foro competente è quello della Pretura di Bellinzona, rispettivamente della Giudicatura di Pace del circolo di Giubiasco.

Art. 51

Reclami

Eventuali contestazioni fra utenti e Azienda sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

IX – Tasse di concessione

Art. 52

Tassa iniziale per concessione d'acqua

La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione alle condizioni ed entro i limiti del presente regolamento, è subordinata al pagamento di una tassa che è applicata non solo alle nuove costruzioni, ma anche su qualsiasi ampliamento di stabili e nuovi potenziamenti di precedenti allacciamenti, in ogni caso su tutte le costruzioni vincolabili da abbonamento. La tassa di concessione per l'allacciamento è così calcolata:

a) *per stabili*

in ragione di fr. 70.00 (settanta) per ogni 100 mc o frazione superiore ai 50 mc e non potrà essere inferiore ai fr. 400.00(quattrocento).

Per gli stabilimenti industriali, artigianali e/o commerciali, il volume per il calcolo della tassa ad eccezione della parte dell'edificio abitata (appartamento, uffici, servizi, ecc.) può essere ridotto a ½ se evidenti motivi di proporzionalità lo giustificano.

b) *per allacciamenti agricoli*

La tassa è fissata in fr. 500.00 (cinquecento). Eventuali cambiamenti dello scopo dell'allacciamento sono soggetti al pagamento della differenza fra la vecchia e la nuova condizione.

Art. 53

Tassa noleggio contatori

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa di noleggio come segue:

diámetro contatore

tassa annua

mm	20 (3/4")	fr.	25.00
mm	25 (1")	fr.	30.00
mm	32 (1 1/4")	fr.	35.00
mm	40 (1 1/2")	fr.	50.00
mm	50 (2")	fr.	85.00
mm	65	fr.	120.00
mm	80	fr.	130.00
mm	100	fr.	160.00
mm	150	fr.	330.00

X – Tasse d'uso

Art. 54

Tasse per uso domestico, artigianale e commerciale

La tassa di abbonamento è fissata indipendentemente dal numero dei locali o degli attrezzi e apparecchi installati. Vengono considerati il numero degli appartamenti per edifici plurifamiliari.

	Tassa minima	Tassa massima
a) abbonamento per uso domestico per un'economia	fr. 100.00	fr. 200.00
b) per uffici, negozi e commerci in genere	fr. 150.00	fr. 300.00
c) per ristoranti, alberghi, pensioni, garni e strutture turistiche	fr. 150.00	fr. 300.00
d) per officine, garage, strutture artigianali e industriali	fr. 150.00	fr. 300.00

Art. 55

Tassa ad uso agricolo

La tassa di abbonamento per l'uso agricolo consiste in un importo variabile tra un minimo di fr. 50.00 e un massimo di fr. 100.00.

Art. 56

Tassa sul consumo

La tassa per il consumo consiste in un importo variabile da un minimo di fr. 1.00 ad un massimo di fr. 2.00 il mc.

Art. 57

Tassa per uso temporaneo a scopo edilizio

La tassa è calcolata sul volume del fabbricato secondo le norme SIA come segue:

- per i primi 1'000 mc fr. 0.50 al mc
- per ogni ulteriore mc fr. 0.20

XI – Disposizioni finali

Art. 58

Sanzioni

L'utente che non osserva il presente regolamento può essere punito dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 100.00 ad un massimo di fr. 1'000.00 riservate le sanzioni penali e civili.

Art. 59

Modifica di regolamento

Il Municipio potrà in ogni tempo proporre al Consiglio Comunale di modificare le disposizioni del regolamento, fermo restando l'obbligo della pubblicazione ai sensi di legge e l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Art. 60

Modifica delle tasse d'utenza e d'uso

Le tasse verranno fissate dal Municipio, nei limiti previsti dal presente regolamento, a seconda della necessità finanziaria dell'Azienda.

Le stesse entreranno in vigore con l'esercizio al quale si riferisce l'ordinanza municipale.

Art. 61

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni comunali.
- 2) Ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato, il presente regolamento entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2006.

Approvato dal Municipio il 17 ottobre 2005

Il sindaco Il segretario

Giuliano Maddalena Piero Maccagni

Approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2005

Il presidente Il segretario

Mario Barudoni Piero Maccagni

Approvato dalla Sezione enti locali il 15 marzo 2006

Il capo sezione

Mauro De Lorenzi

Modifica art. 2, 12, 39 e 52

Abrogazione art. 58

Approvato dal Municipio il 10 maggio 2006

Approvato dal Consiglio comunale il 19 giugno 2006

Approvato dalla Sezione enti locali il 20 settembre 2006

Modifica art. 51

Approvato dal Municipio il 20 marzo 2007

Approvato dal Consiglio comunale il 21 maggio 2007

Approvato dalla Sezione enti locali il 20 agosto 2007

Abrogazione art. 46**Modifica art. 54, 55 e 56**

Entrata in vigore 01.01.2017

Approvato dal Municipio il 23 maggio 2016

Approvato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2016

Approvato dalla Sezione enti locali il 14 settembre 2016

INDICE

I – Norme generali			
Art. 1	Fornitura d'acqua nel Comune	pag.	1
Art. 2	Fornitura d'acqua fuori Comune	pag.	1
Art. 3	Priorità	pag.	1
Art. 4	Modo di erogazione	pag.	1
Art. 5	Uso dell'acqua	pag.	1
Art. 6	Interruzione della distribuzione	pag.	2
Art. 7	Diritto di sorveglianza	pag.	2
II – Rete di distribuzione e allacciamenti			
Art. 8	Rete di distribuzione	pag.	2
Art. 9	Fornitura e qualità dell'acqua	pag.	2
Art. 10	Allacciamento	pag.	2
Art. 11	Richiesta di allacciamento	pag.	2
Art. 12	Estensione della rete fuori dalla zona urbanizzata	pag.	2
Art. 13	Esecuzione degli allacciamenti	pag.	3
Art. 14	Allacciamento temporaneo	pag.	3
Art. 15	Modifica diramazioni private	pag.	4
Art. 16	Diritto di sorveglianza	pag.	4
Art. 17	Manutenzione degli allacciamenti	pag.	4
Art. 18	Messa fuori esercizio	pag.	4
Art. 19	Adduzioni private	pag.	5
Art. 20	Riscatto di condotte private	pag.	5
Art. 21	Idranti	pag.	5
III – Installazioni interne e apparecchi			
Art. 22	Installazioni interne	pag.	5
Art. 23	Lavoro senza concessione	pag.	5
Art. 24	Trattamento dell'acqua	pag.	6
Art. 25	Limitazione o sospensione fornitura acqua per siccità	pag.	6
IV – Diritti e doveri degli utenti			
Art. 26	Forniture speciali	pag.	6
Art. 27	Responsabilità dell'abbonato	pag.	6
Art. 28	Prelievo abusivo	pag.	6
Art. 29	Norme di protezione	pag.	6
V – Modalità e strumenti di misura			
Art. 30	Mezzi di misura	pag.	7
Art. 31	Ubicazione del contatore	pag.	7
Art. 32	Camera di controllo	pag.	7
Art. 33	Verifica del contatore	pag.	7
Art. 34	Piombatura e tubazioni esistenti	pag.	7
Art. 35	Contatori supplementari	pag.	7
VI – Norme speciali che disciplinano la costruzione e l'uso delle piscine pubbliche e private			
Art. 36	Progetto	pag.	8
Art. 37	Filtro	pag.	8
Art. 38	Erogazione dell'acqua	pag.	8

Art. 39	Condizioni specifiche	pag.	8
VII – Abbonamenti			
Art. 40	Inizio di abbonamento	pag.	8
Art. 41	Allestimento dell'abbonamento	pag.	9
Art. 42	Durata e disdetta abbonamento	pag.	9
Art. 43	Ripristino abbonamento	pag.	9
Art. 44	Cambiamento di proprietario	pag.	9
Art. 45	Notifiche cambiamento impianto	pag.	9
Art. 46	<i>abrogato</i>		
VIII – Fatturazione e pagamento tasse			
Art. 47	Tassa di allacciamento	pag.	9
Art. 48	Tasse di abbonamento e consumo	pag.	10
Art. 49	Procedura d'incasso	pag.	10
Art. 50	Foro competente	pag.	10
Art. 51	Reclami	pag.	10
IX – Tasse di concessione			
Art. 52	Tassa iniziale per concessione d'acqua	pag.	10
Art. 53	Tassa noleggio contatori	pag.	10
X – Tasse d'uso			
Art. 54	Tasse per uso domestico, artigianale e commerciale	pag.	11
Art. 55	Tassa per uso agricolo	pag.	11
Art. 56	Tassa sul consumo	pag.	11
Art. 57	Tassa per uso temporaneo a scopo edilizio	pag.	12
XI – Disposizioni finali			
Art. 58	Sanzioni	pag.	12
Art. 59	Modifica di regolamento	pag.	12
Art. 60	Modifica delle tasse d'utenza e d'uso	pag.	12
Art. 61	Entrata in vigore	pag.	12



Comune di
Cadenazzo

Regolamento dell'azienda comunale acqua potabile

1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture e, di regola, coincide con il proprietario del fondo;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Azienda	AAP, Azienda Acqua Potabile del Comune di Cadenazzo;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

1.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE), RS 817.021.23
- Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI), RS 817.024.1
- Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale, RS 817.022.102
- Ordinanza sugli oggetti d'uso (OUso), RS 817.04

- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAC), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

1.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. L'Azienda Acqua Potabile (in seguito nominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907).
2. L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.
3. Il Municipio amministra l'Azienda Acqua Potabile e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2 - Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3 - Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4 - Organizzazione

Organi dell'Azienda sono:

- il Consiglio comunale;
- il Municipio.

Art. 5 - Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale:

- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

Art. 6 - Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Art. 7 - Contabilità dell'Azienda

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 e ss. LOC).

Art. 8 - Proventi

1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
2. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.
3. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.

Art. 9 - Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Art. 10- Compiti dell'Azienda

1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui

all'articolo 9, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. L'Azienda provvede in particolare a:
 - assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
5. L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 11 - Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 12 - Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 13 - Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 14 - Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 9.

Art. 15 - Costruzione

1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Art. 16 - Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a) definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
 - b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c) incarica l'Azienda della posa degli idranti.

2. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 17 - Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelevi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art.76.

Art. 18 - Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 19 - Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 20 - Rifiuto di allacciamento

1. L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 21 - Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 22 - Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un

dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 23 - Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 24 - Realizzazione delle condotte di allacciamento

Il proprietario del fondo deve fare eseguire l'allacciamento da installatori concessionari autorizzati dall'Azienda, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Art. 25 - Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda acqua potabile.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà dell'Azienda acqua potabile.

Art. 26 - Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 27 - Sostituzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a) limitata capacità di trasporto;
 - b) non conformità alle vigenti normative;
 - c) vetustà dell'allacciamento;

- d) ripetute perdite d'acqua;
 - e) altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Art. 28 - Manutenzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
- a) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b) non conformità alle vigenti normative;
 - c) ripetute perdite d'acqua;
 - d) altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.

Art. 29 - Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 30 - Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X:

- 1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
- 2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
- 3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 31 - Esecuzione

- 1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
- 2. I relativi lavori devono essere eseguiti da installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 32 - Prescrizioni tecniche

- 1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
- 2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
- 3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio

necessario per una sua futura posa.

4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 33 - Collaudo

1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

Art. 34 - Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 35 - Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 40 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 36 - Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 37 - Controlli

1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 38 - Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di

tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 39 - Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 40 - Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 42.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 41 - Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 42 - Limitazione della fornitura

1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a) forza maggiore;
 - b) eventi atmosferici straordinari;
 - c) carenza d'acqua;
 - d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f) qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 43 - Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 42 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 44 - Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 45 - Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a) posando derivazioni prima del contatore;
 - b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 12.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 46 - Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 47 - Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 73.

Art. 48 - Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 47 cpv. 2.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura, di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 49 - Ripristino dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con tre giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 50 - Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 51 - Piscine e fontane

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 52 - Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 50, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 53 - Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate all'Azienda.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 54 - Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.

Art. 55 - Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 56 - Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
3. Per terreni agricoli senza fabbricato, è richiesta la costruzione di una camera per il contatore all'inizio della proprietà, subito dopo l'allacciamento. L'ubicazione è concordata tra l'Azienda e il titolare dell'allacciamento. La stessa è da realizzare in muratura dalle dimensioni di ml 0.7 x 0.80 (la profondità sarà stabilita volta per volta) e dovrà essere munita di un coperchio di facile apertura. Le spese di realizzazione sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 57 - Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 58 - Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 33 cpv. 2.

Art. 59 - Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 60 - Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente ai tre anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 61 - Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

9. FINANZIAMENTO

Art. 62 - Autonomia finanziaria

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - a) tasse di allacciamento;
 - b) tasse di utilizzazione;
 - c) fatturazione di forniture speciali;
 - d) sussidi ufficiali;
 - e) altre partecipazioni di terzi;
 - f) contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 63 - Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 64 - Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 65 - Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a) la tassa di allacciamento;
 - b) i costi di posa delle condotte;
 - c) le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 66 - Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base all'art. 67

Art. 67 - Limiti minimi e massimi

1. L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dall'art. 67, cpv 2.
2.

	Tassa minima	Tassa massima
a. per stabili	fr. 70.00	fr. 80.00
per ogni 100 mc o frazione superiore a 50 mc della volumetria dell'edificio o ampliamento di edificio esistente da allacciare, ritenuto una tassa minima di allacciamento (art. 67, cpv 2, lett b).		
b. tassa minima di allacciamento per stabili	fr. 400.00	fr. 450.00

c. per allacciamenti agricoli fr. 500.00 fr. 550.00

3. Eventuali cambiamenti dello scopo dell'allacciamento sono soggetti al pagamento della differenza fra la vecchia e la nuova condizione.
4. Agli importi di cui sopra deve essere aggiunto l'IVA al tasso in vigore.

Art. 68 - Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 69 - Spese di collaudo

Le spese di collaudo sono comprese nella tassa di allacciamento.

Art. 70 - Costi di realizzazione

1. Il concessionario autorizzato dall'azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'autorizzazione per l'esecuzione dell'allacciamento.

Art. 71 - Altri costi

1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono a carico del titolare dell'allacciamento.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità dell'art. 68 e seguenti, fatta riserva per la tassa di allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 72 - Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3. Per i titolari già allacciati in precedenza, viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

11. TASSE

Art 73 - Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
 - per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C).
 - tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella D).
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle.

3. Agli importi sottoelencati deve essere aggiunta l'IVA al tasso in vigore.
4. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: Tasse base annua, consumo misurato tramite contatore

Tariffa	Minimo	Massimo
Uso domestico per un'economia	fr. 100.00	fr. 200.00
Uffici, negozi e commerci in genere	fr. 150.00	fr. 300.00
Ristoranti, alberghi, pensioni, garni e strutture turistiche	fr. 150.00	fr. 300.00
Officine, garage, strutture artigianali e industriali	fr. 150.00	fr. 300.00
Uso agricolo	fr. 50.00	fr. 100.00

Tabella B: Tassa di consumo, al m³, consumo registrato tramite contatore

Tipo di acqua	Distribuzione	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	0.80	2.00
Acqua industriale	All'utenza	0.80	2.00
Acqua potabile	A rivenditori	0.50	2.00

Tabella C: Tassa di consumo calcolato a forfait per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
Uso temporaneo a scopo edilizio	La tassa è calcolata sul volume del fabbricato secondo le norme SIA	per i primi 1'000 m ³	al m ³	0.50	0.60
		per ogni ulteriore m ³	al m ³	0.20	0.25
Uso temporaneo con prelievo da idranti	La tassa è calcolata per giorno d'utilizzo		al giorno	50.00	55.00

Tabella D: Tassa di noleggio dei contatori

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.

Diametro del contatore (mm)	Unità	Minimo	Massimo
20	Fr./anno	25.00	30.00
25	Fr./anno	30.00	35.00
32	Fr./anno	35.00	40.00
40	Fr./anno	50.00	55.00
50	Fr./anno	85.00	90.00
65	Fr./anno	120.00	130.00
80	Fr./anno	130.00	145.00
100	Fr./anno	160.00	175.00
150	Fr./anno	330.00	365.00

Per contatori di diametro superiore ai 65mm o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.

Art. 74 - Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato una volta all'anno.
2. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati.

Art. 75 - Incasso ed esecuzione

1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine

di pagamento e addebitandogli le relative spese.

2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati.

12. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 76 - Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di fr. 10'000.00, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.
3. L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 77 - Contestazioni e procedure

1. Contro le decisioni dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro trenta giorni dalla notifica.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP.
3. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 78 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 30 gennaio 2017

il sindaco	il segretario
Marco Bertoli	Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il

la presidente	il segretario
Monica Gianetti	Moreno Mocettini

Approvato dalla Sezione degli enti locali il

il caposezione
Elio Genazzi